

# Messaggio

numero

**7263**

data

21 dicembre 2016

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2014 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica degli art. 28 e 39 della Legge sulle strade (illuminazione pubblica)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

di seguito vi sottoponiamo il nostro rapporto sull'iniziativa in oggetto. Essa propone di attribuire al Cantone il compito di provvedere all'illuminazione delle strade cantonali, non più soltanto fuori dagli abitati, come finora, ma anche all'interno degli stessi. Il trasferimento di questo compito dai Comuni al Cantone sarebbe giustificato dai benefici che quest'ultimo trae a seguito dell'entrata in vigore della tassa sui gestori di rete prevista dalla Legge di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI).

A mente dello scrivente Consiglio la proposta non può essere assecondata in considerazione degli interessi prevalentemente locali dell'illuminazione stradale (I.) come pure per motivi di carattere finanziario (II.) e giuridico (III).

### **I. L'INTERESSE ALL'ILLUMINAZIONE STRADALE È PREVALENTEMENTE LOCALE**

La scelta – operata già con la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 (art. 27 e 28) e confermata nella legge sulle strade del 23 marzo 1983 (art. 39) – di attribuire ai Comuni il compito di provvedere all'illuminazione delle strade cantonali nelle zone edificabili è anzitutto motivata da ragioni legate all'interesse. In questo contesto vanno considerati aspetti quali la sicurezza generale (non solo del traffico stradale), l'operatività e il carattere di arredo urbano dell'illuminazione stradale.

Dal profilo della sicurezza, l'illuminazione all'interno di una località risponde alla necessità di tutelare non tanto il traffico veicolare quanto i pedoni e gli abitanti della zona. In linea di massima la sicurezza per i veicoli di transito su una strada cantonale può essere assicurata anche senza un'apposita illuminazione stradale. Del resto fuori dalle zone edificabili il Cantone provvede all'illuminazione soltanto in punti specifici (incroci e/o rotonde) o su tratti di strada dove ciò è opportuno per la sicurezza.

Anche la manutenzione ordinaria delle strade è ripartita secondo il principio dell'interesse. Secondo il vigente ordinamento nelle zone edificabili la manutenzione dei marciapiedi e

dei sopra e sottopassi, la pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi, la manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico sono tutte prestazioni che presentano un interesse dell'ente locale preponderante rispetto a quello del Cantone. Questo è il motivo per il quale, secondo l'art. 39 LStr, queste prestazioni spettano ai Comuni indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

Vi è inoltre da considerare che i Comuni devono già provvedere all'illuminazione delle loro opere, quali le strade comunali di servizio e di quartiere, le piazze, ecc., la cui superficie è di regola notevolmente superiore a quella delle strade cantonali di attraversamento. Gli impianti di illuminazione e i candelabri presenti su quest'ultima costituiscono quindi una parte trascurabile del totale. Una ripartizione dei costi di questi impianti nel senso proposto dall'iniziativa provocherebbe degli oneri di gestione e un dispendio di risorse sproporzionato e poco razionale rispetto alla reale utilità dell'operazione. Inoltre essa obbligherebbe i comuni a separare i consumi tra strade comunali e cantonali.

## **II. I COSTI DELL'OPERAZIONE SONO ECCESSIVI E COMUNQUE NON PROPORZIONALI**

La modifica proposta comporterebbe in ogni caso delle importanti spese supplementari per il Cantone, sia a livello di gestione corrente (manutenzione ordinaria impianti, energia elettrica) che di investimenti (conservazione, rinnovi, adeguamento impianti, ecc.).

Pur senza disporre di dati precisi – una quantificazione di dettaglio presupporrebbe un'indagine a tappeto presso tutti i Comuni volta a quantificare il valore attuale degli impianti (candelabri, infrastrutture interrato, ecc) e i costi di manutenzione a dipendenza dei contratti di fornitura, nonché a chiarire le condizioni contrattuali con le aziende fornitrici, comprese le possibilità di ripresa o rinegoziazione – è possibile prevedere che i costi a carico del Cantone inciderebbero in modo importante sul budget del settore stradale.

A titolo puramente indicativo, ritenuto che le strade cantonali all'interno delle località hanno una lunghezza di circa 460 km e i candelabri sono posati uno ogni 30-40 ml, considerati i costi di mercato dell'energia e quelli usuali di manutenzione, per il Cantone è possibile stimare in circa 2-3 mio di franchi all'anno l'aumento dei costi di gestione corrente (manutenzione, riparazioni correnti) e in circa 6-7 mio di franchi all'anno quello dei costi di investimento (conservazione, rinnovi, sostituzioni di elementi di impianto). A questi costi andrebbero poi aggiunti i costi di adattamento e organizzativi (risorse umane e materiali) come pure quelli relativi agli impianti speciali e/o particolari (ad esempio impianti di pompaggio delle acque meteoriche) che si renderebbero necessari.

## **III. LA NATURA DELLA TASSA LA-LAEL NON PERMETTE DI FINANZIARE NUOVI COMPITI**

La tassa prevista dall'art. 14 LA-LAEI, che ha sostituito la vecchia "privativa", è una tassa di natura causale che costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete, a cui viene riconosciuto il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio sul suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia. Essa è riscossa dal Cantone che la riversa ai singoli Comuni in base alle superfici di strada di loro proprietà (art. 10e cpv. 1 RLA-LAEI). La parte che rimane al Cantone corrisponde alle prestazioni (uso speciale del demanio) che quest'ultimo concede attualmente ai gestori di rete in relazione alle superfici stradali cantonali. Di conseguenza,

ritenuto che come tutte le tasse causali, anche la tassa LA-LAEI deve rispettare il principio dell'equivalenza, un suo utilizzo finalizzato a promuovere o giustificare l'assunzione di ulteriori o nuovi compiti da parte del Cantone potrebbe porsi in contrasto con il diritto superiore.

Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente Consiglio propone di respingere l'iniziativa parlamentare in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri